

**Direttive per l'accreditamento
nel settore universitario
in Svizzera**

del 16 ottobre 2003

Direttive per l'accREDITamento nel settore universitario in Svizzera

La Conferenza universitaria svizzera (CUS),

visto l'articolo 7 cpv. 2 della Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario del 14 dicembre 2000¹,

decreta:

I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto delle direttive

Le presenti direttive regolano le condizioni ed il procedimento dell'accREDITamento delle istituzioni nel settore universitario e dei relativi cicli di studio.

Art. 2 Oggetto dell'accREDITamento

¹ Vengono accreditate istituzioni universitarie pubbliche o private operanti in Svizzera nonché singoli loro cicli di studio. Sono da sottoporre all'accREDITamento unità accademiche chiaramente definite. I cicli di studio possono essere accreditati se conducono a dei diplomi accademici o professionali di livello universitario.

² Diverse domande di accREDITamento per cicli di studio di ugual natura possono essere esaminate nell'ambito di una procedura unica dallo stesso gruppo di esperte e di esperti.

³ Una procedura di accREDITamento in Svizzera può essere collegata con l'accREDITamento in un altro Paese oppure con un'altra agenzia di accREDITamento internazionale.

Art. 2^{bis} Preaccreditamento

¹ Le istituzioni universitarie la cui attività non è ancora iniziata o è iniziata da poco possono richiedere solo un preaccreditamento.

² Un preaccreditamento attesta il raggiungimento degli standard di qualità necessari per l'avvio dei cicli di studio universitari.

³ La procedura di preaccreditamento avviene secondo le stesse modalità della procedura di accREDITamento. Gli standard di qualità sono applicati per analogia.

⁴ Il preaccreditamento scade una volta trascorsi 3 anni.

Art. 3 Campi d'attività da esaminare

¹ La procedura di accREDITamento verte sull'insegnamento e la ricerca.

² Possono essere accreditati anche corsi di perfezionamento.

¹ RS 414.205

Art. 4 Principi

- ¹ La procedura di accreditamento ed i relativi standard qualitativi adottati in Svizzera si orientano alle migliori procedure di accreditamento internazionali. L'organo di accreditamento e di garanzia della qualità delle istituzioni universitarie svizzere (OAQ) è responsabile dei necessari adattamenti periodici. Nella misura in cui tali adattamenti concernono le direttive, l'OAQ presenta una relativa domanda alla CUS.
- ² Le procedure di accreditamento devono essere strutturate in modo tale da mantenere entro limiti minimi il carico per le università. Le valutazioni interne delle università e le procedure di accreditamento devono essere il più possibile coordinate.

II. Standard di qualità

Art. 5 Settori sottoposti ad esame e standard

Gli accreditamenti si basano su una valutazione degli standard stabiliti qui di seguito nel quadro di settori di esame determinati. Gli standard costituiscono un parametro d'analisi. Una decisione di accreditamento si basa sulla valutazione globale degli standard riportati qui di seguito.

Art. 6 Standard di qualità per le istituzioni

Settore d'esame: strategia, organizzazione e gestione della qualità dell'istituzione

- 1.01 L'istituzione universitaria s'è data un piano direttivo accessibile al pubblico che espone gli obiettivi della formazione e della ricerca ed individua la posizione dell'istituzione nel contesto accademico e sociale. Dispone di un piano strategico.
- 1.02 L'istituzione ha stabilito i processi, le competenze e le responsabilità decisionali. Il personale scientifico partecipa ai processi decisionali concernenti l'insegnamento e la ricerca. Gli studenti partecipano ai processi decisionali concernenti la formazione ed hanno la possibilità di far valere la propria opinione.
- 1.03 L'istituzione dispone del personale, delle strutture e delle risorse finanziarie e materiali che le permettono di realizzare i suoi obiettivi in base al suo piano strategico.
- 1.04 La provenienza dei mezzi finanziari e le condizioni ad essi connesse sono trasparenti e non limitano la libertà decisionale dell'istituzione per quanto concerne insegnamento e ricerca.
- 1.05 L'istituzione dispone di un sistema di garanzia della qualità.
- 1.06 L'istituzione dispone di una commissione per l'uguaglianza tra donne ed uomini oppure assicura l'accesso ad una tale commissione.

Settore d'esame: offerta di studi

- 2.01 L'istituzione dispone di un'offerta di studi che conduce all'ottenimento di diplomi accademici o professionali con obiettivi di formazione determinati. Essa si integra nelle offerte di formazione universitaria esistenti o le integra adeguatamente.
- 2.02 L'istituzione partecipa allo scambio nazionale e internazionale di studenti, docenti e personale scientifico.
- 2.03 L'istituzione ha stabilito le condizioni per l'ottenimento di attestazioni e di diplomi accademici e ne sorveglia il rispetto.
- 2.04 L'istituzione valuta periodicamente le informazioni raccolte sui propri diplomati.

Settore d'esame: ricerca

- 3.01 Le attuali attività di ricerca dell'istituzione concordano con il suo piano strategico e corrispondono agli standard internazionali.
- 3.02 L'istituzione garantisce l'integrazione delle conoscenze scientifiche attuali nella formazione.

Settore d'esame: personale scientifico

- 4.01 Le procedure di selezione, di nomina e di promozione del personale scientifico sono regolamentate e comunicate pubblicamente. Per quanto concerne il corpo insegnante si tiene conto sia delle competenze didattiche che delle qualifiche scientifiche.
- 4.02 L'istituzione regola l'aggiornamento ed il perfezionamento didattico e professionale del personale scientifico.
- 4.03 L'istituzione persegue una politica durevole delle nuove leve.
- 4.04 L'istituzione assicura consulenza per quanto concerne le questioni di pianificazione della carriera.

Settore d'esame: personale amministrativo e tecnico

- 5.01 Le procedure di selezione e di promozione del personale amministrativo e tecnico sono regolamentate e comunicate pubblicamente.
- 5.02 L'istituzione garantisce l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale amministrativo e tecnico.

Settore d'esame: studenti

- 6.01 Le condizioni e le procedure d'ammissione per i cicli di studio dell'istituzione sono dichiarate e fondate.
- 6.02 L'uguaglianza tra donne ed uomini è realizzata.
- 6.03 L'istituzione osserva lo sviluppo delle prestazioni e la durata dello studio degli studenti.

6.04 Il rapporto numerico tra il personale e gli studenti deve essere tale da garantire un'assistenza che consenta il raggiungimento degli obiettivi di formazione dell'istituzione e delle sue subunità.

6.05 L'istituzione provvede all'esistenza ed al funzionamento di un servizio di consulenza per gli studenti e per gli interessati agli studi ed intraprende misure che consentono agli studenti di determinare periodicamente la loro posizione.

Settore d'esame: infrastrutture

7.01 L'istituzione dispone di un'infrastruttura che permette la realizzazione dei suoi obiettivi a medio e a lungo termine.

Settore d'esame: cooperazione

8.01 L'istituzione stabilisce dei contatti a livello nazionale ed internazionale. Promuove la collaborazione con altre istituzioni del settore universitario, col settore professionale e con gli attori rilevanti nella società.

Art. 7 Standard di qualità per i cicli di studio

Settore d'esame: esecuzione e obiettivi di formazione

1.01 L'offerta di studi è disponibile regolarmente.

1.02 I cicli di studio mirano ad obiettivi di formazione corrispondenti al piano direttivo ed al piano strategico dell'istituzione.

Settore d'esame: organizzazione interna e misure di garanzia della qualità

2.01 L'istituzione ha stabilito i processi, le competenze e le responsabilità decisionali e tutte le persone coinvolte ne sono informate.

2.02 È assicurata la partecipazione attiva del personale scientifico e degli studenti ai processi decisionali concernenti insegnamento e studio.

2.03 I cicli di studio sono sottoposti a misure di assicurazione della qualità. L'istituzione impiega i risultati per l'elaborazione periodica dell'offerta di cicli di studio.

Settore d'esame: curriculum e metodi di formazione

3.01 Il ciclo di studi dispone di un piano di studi strutturato. Esso corrisponde all'attuazione coordinata della Dichiarazione di Bologna nelle università svizzere.

3.02 L'offerta di studi copre gli aspetti principali della disciplina. Permette l'acquisizione di metodi di lavoro scientifici ed assicura l'integrazione delle conoscenze scientifiche. I metodi d'insegnamento e di valutazione sono definiti secondo gli obiettivi di formazione.

3.03 Le condizioni per l'ottenimento di attestazioni e di diplomi accademici sono regolamentate e pubblicate.

Settore d'esame: corpo insegnante

- 4.01 L'insegnamento è impartito da docenti dotati di competenza didattica e scientifica.
- 4.02 La ponderazione delle attività d'insegnamento e delle attività di ricerca dei docenti è definita.
- 4.03 È garantita la mobilità dei docenti.

Settore d'esame: studenti

- 5.01 Le condizioni d'ammissione allo studio o ai cicli di studio sono comunicate pubblicamente.
- 5.02 L'uguaglianza tra donne ed uomini è realizzata.
- 5.03 La mobilità degli studenti è possibile e viene promossa grazie al riconoscimento di prestazioni di studio interuniversitarie nonché interdisciplinari.
- 5.04 Si provvede ad un'adeguata assistenza degli studenti.

Settore d'esame: dotazione di materiali e locali

- 6.01 Il ciclo di studio è dotato di risorse sufficienti per l'attuazione degli obiettivi. Tali risorse sono disponibili a lungo termine.

Art. 8 Standard di qualità specifici

Gli standard di qualità di cui agli articoli 6 e 7 possono essere completati da standard specifici (p.e. specifici della professione, della disciplina o del diploma). Essi devono essere approvati dalla CUS.

Art. 8^{is} Standard di qualità specifici per la formazione in medicina umana presso le istituzioni universitarie svizzere²

Settore d'esame „Istituzioni“: strategia, organizzazione e gestione della qualità dell'istituzione

- 1.01 Le linee guida e gli obiettivi di formazione garantiscono una formazione che consente ai futuri medici il perfezionamento nelle discipline specialistiche.
- 1.02 La facoltà assicura una formazione clinico-pratica sufficiente.

Settore d'esame „Istituzioni“: offerta di studi

- 2.01 L'offerta di studi comprende una formazione medico-scientifica e clinico-pratica sufficiente, in base alla quale i diplomati sono in grado di assumere responsabilità clinica. Sono assicurati contatti coi pazienti adeguati ai diversi livelli della formazione.

² Introdotta dalla decisione della CUS del 25 giugno 2004, in vigore dal 1° luglio 2004

Settore d'esame „Istituzioni“: personale scientifico

- 3.01 La scelta del personale scientifico si basa sulle qualifiche scientifiche, sulle competenze didattiche e sull'attività clinica della candidata o del candidato.
- 3.02 La facoltà persegue una politica del personale che garantisce l'equilibrio tra l'attività di insegnamento e le funzioni di ricerca e servizio.

Settore d'esame „Istituzioni“: studenti

- 4.01 La disponibilità di posti di studio è definita in tutte le fasi del ciclo di studio.

Settore d'esame „Istituzioni“: cooperazione

- 5.01 La facoltà tiene contatti con le istituzioni e gli organi amministrativi della sanità.

Settore d'esame „Cicli di studio“: curriculum e metodi di formazione

- 6.01 La facoltà stabilisce il contenuto, l'entità e l'ordine di successione degli studi. Disciplina segnatamente la ponderazione della promozione della salute, della medicina preventiva e della riabilitazione nonché l'integrazione della medicina complementare. I cicli di studio forniscono sia conoscenze di base che conoscenze e capacità cliniche.
- 6.02 I cicli di studio si orientano agli obiettivi contenuti nel catalogo svizzero degli obiettivi didattici (*Swiss Catalogue of Learning Objectives for Undergraduate Medical Training*).
- 6.03 I cicli di studio insegnano in tutte le loro parti i principi della metodologia scientifica e della "Evidence Based Medicine". Promuovono il pensiero analitico e critico.
- 6.04 I cicli di studio hanno un rapporto definito con il successivo perfezionamento.
- 6.05 Il curriculum ed i metodi di formazione promuovono l'autoresponsabilità delle studentesse e degli studenti e li preparano ad un apprendimento continuo sotto la propria responsabilità.
- 6.06 Le conoscenze, i concetti ed i metodi delle scienze biomediche necessari all'apprendimento ed all'applicazione della scienza medica sono integrati nei cicli di studio.
- 6.07 Le conoscenze delle scienze del comportamento e delle scienze sociali e pedagogiche, nonché le basi giuridiche della sanità necessarie per la comunicazione, per le decisioni cliniche e per l'agire nel rispetto dei principi etici sono integrati nei cicli di studio.
- 6.08 L'impiego delle tecnologie informatiche e di comunicazione è parte integrante della formazione.
- 6.09 La prassi della valutazione delle prestazioni è in armonia con gli obiettivi didattici e promuove l'apprendimento. Gli esami contengono diversi elementi del curriculum.

Procedura

Per il resto la procedura di accreditamento, conformemente all'art. 4 cpv. 1 delle Direttive per l'accreditamento, si orienta agli standard di qualità ed alla prassi di accreditamento della World Federation of Medical Education (Basic Medical Education, WFME Global Standards for Quality Improvement).

III. Procedura

Art. 9 Struttura della procedura di accreditamento

Le procedure di accreditamento si basano su valutazioni effettuate a più livelli.

Primo livello: autovalutazione dell'unità da accreditare.

Secondo livello: valutazione esterna: verifica del rispetto degli standard di qualità, visita sul posto da parte di un gruppo di esperti indipendenti.

Terzo livello: decisione di accreditamento.

Art. 10 Presentazione della richiesta

Le richieste di accreditamento devono essere presentate all'OAQ.

Art. 11 Presentazione della richiesta da parte di università, politecnici e istituzioni universitarie pubbliche

Hanno diritto a presentare una richiesta:

- a. le collettività responsabili del finanziamento di università, politecnici e istituzioni universitarie pubblici;
- b. le direzioni di università, politecnici e istituzioni universitarie pubblici;
- c. la Conferenza universitaria svizzera;
- d. la Confederazione.

Essi possono richiedere l'accreditamento di istituzioni universitarie o di singoli cicli di studio secondo l'art. 2 e l'art. 2^{bis}.

Art. 12 Presentazione della richiesta da parte di istituzioni universitarie private

- ¹ Le richieste presentate dalle istituzioni universitarie private sono sottomesse ad un esame preliminare da parte dell'OAQ.
- ² L'oggetto dell'esame preliminare è l'ammissibilità della richiesta di accreditamento. L'esame preliminare avviene in base alla documentazione presentata dall'istituzione secondo la lista di criteri pubblicata dall'OAQ.
- ³ Si considera superato l'esame preliminare se l'istituzione soddisfa le seguenti condizioni:
 - a. Essere una persona giuridica che dispone di offerte di formazione a livello universitario.
 - b. Svolgere insegnamento e ricerca.
 - c. Disporre delle risorse di personale, locali ed equipaggiamenti necessarie per l'insegnamento e la ricerca universitaria e ad essi adeguate.
- ⁴ Se l'esame preliminare è superato l'OAQ avvia la procedura di accreditamento secondo l'art. 9.
- ⁵ Se l'esame preliminare ha dato esito negativo l'OAQ inoltra alla CUS la relativa domanda proponendo di non accettarla.
- ⁶ Prima dell'inizio delle attività di accreditamento l'OAQ e l'unità da sottoporre ad accreditamento stabiliscono accordi contrattuali sulle condizioni dell'accREDITAMENTO. Se le parti non trovano un accordo tali questioni sono regolate da una decisione della CUS.

Art. 13 Scadenze

Una richiesta di accreditamento può essere presentata in qualsiasi momento all'OAQ, il quale la inserisce nel suo piano di lavoro. Possono passare fino a sei mesi prima dell'avvio della procedura di accreditamento.

IV. Autovalutazione**Art. 14 Autovalutazione**

- ¹ L'unità universitaria da accreditare effettua un'autovalutazione sotto sua responsabilità. Concorda con l'OAQ le relative modalità d'analisi.
- ² Le scadenze dell'autovalutazione sono concordate con l'OAQ. Il rapporto di autovalutazione e la relativa documentazione devono pervenire all'OAQ quattro settimane prima della scadenza fissata per la valutazione esterna (visita da parte del gruppo di esperti).
- ³ Per la considerazione di procedure di valutazione effettuate dall'università stessa e di valutazioni o accreditamenti da parte di terzi vale l'art. 20.

V. Valutazione da parte di esperti indipendenti

Art. 15 Gruppo di esperti

Le valutazioni esterne si basano sull'autovalutazione. Esse vengono effettuate da un gruppo di esperti composto di regola da tre a cinque membri. La responsabilità di tale gruppo è assunta da una persona che dispone di conoscenze approfondite del settore da accreditare e se possibile di esperienza in materia di procedure di accreditamento o di valutazione.

Art. 16 Scelta degli esperti

¹ La scelta degli esperti è effettuata non appena è stata presa la decisione di accettazione nella procedura di accreditamento.

² L'unità da sottoporre ad accreditamento nonché altri specialisti consultati dall'OAQ in Svizzera e all'estero propongono gli esperti. Il consiglio scientifico dell'OAQ sceglie i membri del gruppo tra le persone che figurano su questa lista. Facendo valere motivi fondati, l'unità da accreditare può richiedere il rifiuto di singoli esperti.

³ Per la scelta si devono adottare i seguenti criteri:

- a. la maggioranza del gruppo è costituita da scienziati qualificati dotati di un'esperienza didattica attestata (peers). Essi possono essere affiancati da altri esperti (p.e. specialisti in didattica, in assicurazione della qualità, in settori professionali, nella formazione a distanza).
- b. Gli esperti devono essere indipendenti e poter giudicare in maniera imparziale.
- c. La maggioranza degli esperti svolge la sua attività professionale all'estero.
- d. Almeno un esperto deve avere buone conoscenze del sistema di formazione svizzero. Di regola almeno due esperti hanno buone conoscenze della lingua d'insegnamento dell'unità da accreditare.
- e. In caso di accreditamento di cicli di studio, le diverse discipline che li compongono devono essere rappresentate adeguatamente nel gruppo di esperti.
- f. In caso di accreditamento di istituzioni, almeno un esperto deve disporre di esperienza nella conduzione di unità accademiche di importanza corrispondente a quella dell'unità da accreditare.

Art. 17 Doveri degli esperti

Con gli esperti si concludono contratti di mandato retti dal diritto privato nei quali sono fissate le prestazioni loro richieste dall'OAQ. In particolare gli esperti sono tenuti ad effettuare una visita sul posto (art. 18) ed a collaborare alla stesura del rapporto (art. 19).

Art. 18 Visita da parte del gruppo di esperti

- 1 Prima della visita gli esperti prendono conoscenza dell'autovalutazione. La visita sul posto dura di regola due giorni. Durante la visita gli esperti conducono colloqui con tutte le persone ed i gruppi importanti per l'unità da accreditare.
- 2 La valutazione esterna è accompagnata da un collaboratore dell'OAQ con voto consultivo.

Art. 19 Rapporto degli esperti

- 1 Il responsabile del gruppo risponde della redazione del rapporto. Si appoggia alla guida elaborata dall'OAQ e si basa sull'autovalutazione e sui settori d'esame e standard contenuti nelle presenti direttive. Il rapporto termina con un giudizio relativo all'accreditamento ed eventualmente con suggerimenti miranti al miglioramento della qualità. Devono essere riportate anche le particolarità ed i punti forti dell'unità valutata.
- 2 Il rapporto viene approvato a maggioranza dal gruppo di esperti. Al più tardi quattro settimane dopo la fine della visita il gruppo invia il rapporto e gli eventuali voti di minoranza all'istituzione in questione: essa ha la possibilità di prendere posizione entro due settimane. Al più tardi otto settimane dopo la fine della visita il gruppo di esperti presenta il rapporto all'OAQ, in una versione eventualmente corretta in base alla presa di posizione dell'istituzione.

Art. 20 Considerazione di valutazioni effettuate da parte di terzi

I risultati delle autovalutazioni o delle valutazioni esterne che sono state effettuate al di fuori dell'ambito della procedura svizzera di accreditamento possono essere presi in considerazione a condizione che tali valutazioni non siano state svolte da più di tre anni e che i metodi e gli standard adottati corrispondano a quelli contenuti nelle presenti direttive. Lo stesso vale per le procedure di accreditamento svolte da agenzie di accreditamento straniere/internazionali.

VI. Decisioni di accreditamento

Art. 21 Preparazione della decisione di accreditamento

- 1 L'OAQ considera l'autovalutazione, il rapporto degli esperti e la presa di posizione del richiedente. Su tale base il direttore stende un rapporto all'attenzione della CUS con la proposta relativa all'accreditamento.
- 2 Prima di depositare il rapporto alla CUS lo presenta al consiglio scientifico.
- 3 Se l'OAQ ha raccomandato alla CUS di non accettare la richiesta di accreditamento, indica in un rapporto le relative ragioni.

Art. 22 Decisioni

- 1 La CUS decide sull'accreditamento.
- 2 Sono possibili le seguenti decisioni di accreditamento:
 - a. preaccreditamento;
 - b. accreditamento senza oneri;
 - c. accreditamento con oneri;
 - d. accreditamento respinto.
- 3 La CUS decide di non accettare le richieste di accreditamento di istituzioni private le quali non hanno superato l'esame preliminare.

Art. 23 Accreditamento con oneri

Se entro un termine ragionevole si può porre rimedio alle carenze constatate è accordato un accreditamento con oneri: una volta scaduto il termine stabilito l'OAQ ne verifica l'adempimento. Se gli oneri non sono stati adempiuti la CUS su proposta dell'OAQ decide di prolungare i termini, di adeguare gli oneri oppure di abrogare l'accreditamento.

Art. 24 Accreditamento respinto

In seguito ad una decisione di accreditamento negativa si può presentare una nuova domanda di accreditamento al più presto dopo due anni.

Art. 25 Costi e regolamentazione degli emolumenti

- 1 I costi per l'accreditamento di università pubbliche vengono sostenuti dall'OAQ nell'ambito del suo budget. Sono escluse le spese per le autovalutazioni che devono essere sostenute dall'unità sottoposta alla procedura.
- 2 L'accreditamento di istituzioni private è soggetto a emolumenti in base all'art. 23 cpv. 3 della Convenzione di cooperazione. Gli emolumenti devono coprire le spese. Le informazioni dettagliate sui costi sono contenute nel regolamento sugli emolumenti. L'istituzione deve corrispondere un anticipo pari al 30% del preventivo di costo.

Art. 26 Certificato di accreditamento

In caso di decisione di accreditamento positivo senza oneri o con oneri viene consegnato un certificato firmato dall'OAQ e dalla CUS, comprovante il raggiungimento degli standard di qualità (certificato di qualità).

Art. 27 Informazione e pubblicazione

¹ Tutte le persone ed i gruppi partecipanti all'accreditamento trattano in maniera confidenziale le informazioni sull'unità accreditata. I responsabili dell'unità da accreditare o accreditata prendono conoscenza del rapporto degli esperti.

² Le decisioni di accreditamento ed i risultati degli esami preliminari sono pubblicati sul sito internet della CUS e dell'OAQ. L'OAQ pubblica inoltre i rapporti sulla procedura di accreditamento.

Art. 28 Durata di validità dell'accreditamento

¹ L'accreditamento senza oneri vale sette anni.

² Lo stesso vale per l'accreditamento con oneri, a condizione che questi ultimi siano adempiuti entro i termini.

Art. 29 Revoca

¹ Se dopo la decisione positiva di accreditamento subentrano gravi carenze di qualità nei settori esaminati e se in seguito ad avvertimento esse non vengono colmate entro un breve termine, la CUS, su domanda dell'OAQ, può revocare l'accreditamento.

² L'unità accreditata deve comunicare all'OAQ ogni modifica fondamentale effettuata al suo interno.

Art. 30 Rimedi giuridici

I rimedi giuridici sono disciplinati nell'articolo 9 cpv. 2 della Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario del 14 dicembre 2000.

VII. Disposizioni finali

Art. 31 Procedura amministrativa

In assenza di altre regolamentazioni all'interno delle presenti direttive sono applicabili le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968³.

Art. 32 Protezione dei dati

Per la procedura di accreditamento sono applicabili le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992⁴.

Art. 33 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1o gennaio 2004.

Berna, 16.10.200

In nome della Conferenza
universitaria svizzera

Il presidente: Annoni

Il segretario generale: Ischi

³ RS 172.021

⁴ RS 235.1

**Organo di accreditamento e di garanzia della qualità
Regolamento sugli emolumenti: servizi dell'OAQ per terzi**

visto l'articolo 19 cpv. 5 della *Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario* del 14 dicembre 2000,

l'OAQ riscuote i seguenti emolumenti per le prestazioni svolte per terzi:

Indennità per esperti esterni per la procedura di accreditamento

	Modalità	CHF
- Onorario per ogni giorno di visita sul posto per i membri del gruppo di esperti compreso il tempo di preparazione e di successiva elaborazione	lordo	1'250.-
- Onorario per ogni giorno di visita sul posto per la direzione del gruppo di esperti compreso il tempo di preparazione e di successiva elaborazione	lordo	1'450.-
- importo forfettario per la redazione del rapporto degli esperti	importo forfettario	600.-

Gli importi delle eventuali prestazioni sociali e delle imposte (p.e. imposte alla fonte, IVA ecc.) per gli esperti residenti all'estero sono a carico dei medesimi. I richiedenti privati sono tenuti a sostenere i costi per il viaggio e l'alloggio degli esperti.

Indennità per collaboratori dell'OAQ (compresi contributi per le infrastrutture e costi ordinari di esercizio)

	Modalità	CHF
- Stipendio orario per il direttore dell'OAQ e per i membri del consiglio scientifico, IVA escl.	lordo	200.-
- Stipendio orario per i collaboratori scientifici dell'OAQ, IVA escl.	lordo	140.-
- Stipendio orario segreteria dell'OAQ, IVA escl.	lordo	80.-

I richiedenti privati sono tenuti a sostenere i costi straordinari per spese materiali e di esercizio. Il presente regolamento sugli emolumenti entra in vigore il 1.01.2003.

Berna, 24.10.2002

In nome della Conferenza
universitaria svizzera
Il presidente: Kleiber
Il segretario generale: Ischi